



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

Prot.n.1006 del 28.01.2013
RACCOMANDATA A.R.
N.P.
Iscrizione Ba n.9265

Spett.
SIDER.TRA. s.r.l.
Via Barletta C.da Fontanelle, s.c.
76125 Trani (BT)

OGGETTO: Trasmissione provvedimenti.

Si trasmette in allegato il provvedimento prot.n.19563/2013 del 17.07.2012 di iscrizione nella categoria 8 classe F di cui al D.M.n.406/98.

L'impresa ha presentato l'istanza d'iscrizione usufruendo delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1.e 3. dell'art.n.3 della deliberazione n.2 del 15.12.2010.

Il Legale Rappresentante dell'impresa, Cozzoli Maria, ha assunto l'incarico di Responsabile Tecnico anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 della sopracitata deliberazione.

L'impresa, pertanto, così come prescritto dal comma 2. delle disposizioni transitorie ha l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell'iscrizione.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Dario PATRUNO)



CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

Iscrizione N: BA09265
Il Presidente
della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 19/04/2011 registrata al numero di protocollo 12552/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia di data **29/02/2012** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **SIDER. TRA. S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia in data **10/07/2012** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1668.00.27.2799606366** prestate da **CE BT S.P.A.** per l'importo di Euro **80000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **SIDER. TRA. S.R.L.** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **SIDER. TRA. S.R.L.**

Con Sede a: **TRANI (BT)**

Indirizzo: **VIA BARLETTA C.DA FONTANELLE, S.C.**

CAP: **76125**

C. F.: **07075040720**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

Cozzoli Maria

codice fiscale: **CZZMRA70E69Z110X**

carica: amministratore unico

SIDER. TRA. S.R.L.

Numero Iscrizione **BA09265**

Provvedimento di Iscrizione Cat. **8**

Prot. n.19563/2012 del 17/07/2012



(responsabile/i tecnico/i)

Cozzoli Maria
codice fiscale: CZZMRA70E69Z110X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

8 - F

Inizio validità: 10/07/2012

Fine Validità: 10/07/2017

Tipologie di rifiuti gestiti:
Pericolosi e Non Pericolosi



Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BARI, 17/07/2012

Il Segretario
- Dr. Dario Patruno -



Il Presidente
- Avv. Pietro Rossi -

